

CONTRATTO DI SERVIZIO

GESTIONE RIFIUTI URBANI

COMUNE DI COLOGNA VENETA

CIG B6059D65EE

TRA

il **Consiglio di Bacino Verona Sud**, Piazza Scipioni, 1 - 37051 Bovolone (Verona), codice fiscale 93264700233, in questo atto rappresentato dal direttore, Gianni Biasi in esecuzione della Deliberazione di Assemblea n. 4 del 26/02/2025 (di seguito per brevità denominato anche “**Consiglio di Bacino e/o Ente Territorialmente Competente**”)

E

la **S.I.VE. | Servizi Intercomunali Verona Pianura S.R.L.** con sede in Via Franco Modigliani, 13 Legnago (VR), codice fiscale 03550380236, corrispondente al numero d’iscrizione del Registro delle Imprese n. 345548, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona, in quest’atto rappresentato dal presidente e legale rappresentante Vittorio Ceccato (di seguito per brevità denominato anche “**SIVE e/o Gestore**”)

si conviene e si stipula, tramite scrittura privata, quanto segue.

PREMESSO

- che il servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani (per brevità “servizio rifiuti urbani”) comprende, ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del decreto-legge n. 1/2012, le attività di “raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero”;

- che ai sensi dall’art. 3-bis, comma 1-bis del DL 138/2011, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

- [primo periodo] “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente [..];
- [terzo periodo come modificato dal D. Lgs. 201/2022] Gli enti di governo di cui al comma 1 e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali;

- che il D.Lgs. n. 201 del 2022, avente ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ha abrogato l'articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- che la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, che prevede (articoli 3 e 5) che:

- “Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino”;
- tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche “l’indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero”;
- i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- che la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Sud, sottoscritta il 01/07/2015 da tutti i Comuni del Bacino territoriale Verona Sud, fa rientrare tra le attribuzioni dell’Assemblea di Bacino anche “l’approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente” (art. 9, comma 2, punti g) e h);

- che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- il Consiglio di Bacino Verona Sud con Deliberazione n. 27 del 17/12/2024, ha deliberato l’affidamento diretto alla Società S.I.V.E. dell’esercizio del servizio di igiene urbana per 6 (sei) anni, con scadenza dunque il 31/12/2030;

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni e riferimenti regolatori-normativi

1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione *ratione temporis* vigente e in particolare:

- **ARERA o Autorità:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge n. 481/1995;
- **Attività esterne al perimetro regolato:** tutte quelle attività che, anche qualora

siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità;

- **Carta della qualità:** documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- **Consiglio di Bacino Verona Sud o ETC:** Ente Territorialmente Competente affidante il Servizio;
- **Contratto:** presente Contratto di Servizio;
- **Documentazione MTR:** documentazione indicata all'art. 27.4 del MTR-2, composta da Tabella PEF, Relazione di Accompagnamento e Dichiarazione di Veridicità;
- **MTR:** Metodo tariffario per il servizio rifiuti;
- **Parti:** Consiglio di Bacino Verona Sud e S.I.V.E. che sottoscrivono il presente Contratto;
- **PEF:** documentazione indicata all'art. 27 del MTR-2, posta a base della determinazione della tariffa rifiuti, composto da Piano finanziario degli investimenti e Documentazione MTR;
- **PEFA:** Piano Economico Finanziario di Affidamento del Servizio redatto secondo lo Schema tipo definito da ARERA ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 201/2022;
- **Piano finanziario degli investimenti:** documentazione riguardante il piano di interventi e investimenti e relativi finanziamenti i cui contenuti sono indicati all'art. 27.2 e 27.3 del MTR-2;
- **Servizio affidato o Servizio:** servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al Gestore ai sensi del presente Contratto e della normativa *pro tempore* vigente;
- **Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:** complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento, l'attività di trattamento e recupero, l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **S.I.V.E. | SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L. o Gestore:** S.I.V.E., Gestore cui è affidato il Servizio;
- **Utente:** persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione;

1.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, si applicano i riferimenti normativi e regolatori *ratione temporis* vigenti e in particolare:

- Legge 8 giugno 1990, n. 142, recante “*Ordinamento delle autonomie locali*” e

s.m.i. (**L. 142/90**);

- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. (**d.P.R. 158/99**);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i. (**D. Lgs. 196/03**);
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.*” e s.m.i. (**D. Lgs. 206/05**);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (**D. Lgs. 152/06**);
- Regolamento CE, Parlamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i. (**GDPR**);
- Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*” e s.m.i. (**D.L. 138/11**);
- Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 20 aprile 2017 e s.m.i. (**D.M. 20 aprile 2017**);
- Delibera ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019, pubblicata sul sito ARERA il 31 ottobre 2019, (**Del. 444/2019/R/rif**) con cui è stato approvato il TITR ovvero il Testo integrato della Trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e s.m.i. (**TITR**);
- Decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” e s.m.i. (**D. Lgs. 116/20**);
- Delibera ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, pubblicata sul sito ARERA il 4 agosto 2021, (**Del. 363/2021/R/RIF**) con cui è stato approvato il MTR-2 ovvero il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 e s.m.i. (**MTR-2**);
- Delibera ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022, pubblicata sul sito ARERA il 21 gennaio 2022, (**Del. 15/2022/R/rif**) con cui è stato approvato il TQRIF ovvero il Testo integrato della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e s.m.i. (**TQRIF**);
- Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” e s.m.i. (**D. Lgs. 201/22**);
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (**D. Lgs. 36/2023**), con cui è stato approvato il nuovo Codice Appalti Pubblici (**Codice Appalti**);
- Delibera ARERA n. 387 del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA il 4 agosto 2023, con cui sono stati introdotti obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani (**Del. 387/2023/R/rif**);

- Delibera ARERA n. 389 del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA il 4 agosto 2023, con cui è stato pubblicato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (**Del. 389/2023/R/rif**);
- Delibera ARERA n. 385 del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA il 9 agosto 2023, con cui è stato approvato lo Schema tipo di Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani e s.m.i. (**Del. 385/2023/R/rif**).

Articolo 2 – Oggetto e perimetro del Servizio affidato

- 2.1 Il Consiglio di Bacino Verona Sud, con il presente Contratto di servizio, affida in concessione alla SI.VE., i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:
- i. servizio di raccolta delle frazioni di rifiuto urbano destinate allo smaltimento, al trattamento o al recupero;
 - ii. servizio di “igiene urbana” comprendente lo spazzamento meccanico e/o manuale di strade, svuotamento cestini;
 - iii. gestione tecnico-amministrativa e sorveglianza degli ecocentri comunali;
 - iv. conferimento dei rifiuti raccolti ad impianti e piattaforme autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti;
 - v. gestione della TARI esclusa la riscossione;
 - vi. attività formative ed informative ai cittadini.
- Il dettaglio delle attività è descritto nella Proposta Progettuale allegato B alla Delibera di Affidamento del Servizio n. 27 del 17/12/2024
- 2.2 Le Parti si obbligano al rispetto dei contenuti, obblighi, livelli di qualità per i servizi affidati e le loro modalità di fruizione contenuti nell'allegato Capitolato tecnico.
- 2.3 Le Parti convengono che il Servizio affidato dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Cologna Veneta
- 2.4 L'ETC può affidare al Gestore ulteriori attività, diverse da quelle indicate nel presente Contratto, nel rispetto della regolazione e della normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 3- Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello *in house providing*, in adempimento alla Deliberazione dell'ETC n. 27 del 17/12/2024, nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate dall'Ente in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 4 - Durata dell'affidamento

- 4.1 Il presente affidamento ha durata di 6 (sei) anni e termina in data 31/12/2030.
- 4.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo

regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto-legge n. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento.
- 4.3 Il Gestore resta obbligato a proseguire la gestione del servizio, nel rispetto delle condizioni indicate nel Contratto, per tutto il periodo necessario all'esperienza della procedura per il nuovo affidamento del servizio, fino al subentro del nuovo gestore.

Articolo 5 – Obblighi generali e finalità

- 5.1 Con il presente Contratto le Parti si impegnano, per tutta la durata dell'affidamento a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 5.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'ETC si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto e relativi Allegati, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto;
 - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
- 5.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto e relativi Allegati, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo art. 7, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'ETC in attuazione della normativa vigente;
 - b) realizzare gli obiettivi previsti dall'ETC (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui all'art. 6.2, lettera a),

del presente Contratto, fornendo all'ETC tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 – Corrispettivo contrattuale

- 6.1 Il corrispettivo relativo al servizio, che secondo il PEFA approvato è complessivamente pari a euro 5.324.871,00 oltre IVA di legge, per la durata dell'affidamento, è corrisposto dal Comune ed è determinato annualmente secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente, come stabilito dall'art.7 del contratto.
- 6.2 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore, come definito in appositi atti stipulati tra Gestore e Comune ove si applica il tributo. Il corrispettivo deve essere pagato al Gestore a 30 giorni dalla emissione della fattura mensile sul conto bancario del Gestore, indicato nella fattura o comunicato per iscritto dal Gestore, determinata in misura pari ad un dodicesimo del corrispettivo annuale definito con il metodo regolatorio. La periodicità delle emissioni viene definita nel Regolamento di applicazione della tariffa/tributo.

Articolo 7 – Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.
- 7.2 Nel rispetto della normativa vigente, eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al successivo art. 26.

Articolo 8 – Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 8.1 Il PEFA allegato alla delibera di affidamento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi tariffari.
- 8.2 Il PEFA si compone del piano tariffario, conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti

necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
- 8.3 Il PEFA deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *PEFA* di cui all'art. 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
- 9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *PEFA*:
- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *PEFA* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'ETC;
 - b) l'ETC, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - c) l'ETC adotta il *PEFA* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
- 9.3 L'ETC assicura, altresì, che l'aggiornamento del *PEFA*, effettuato ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'ETC istanza di riequilibrio.
- 10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo art. 12, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o

conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

- 10.3 È obbligo del Gestore comunicare, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.

Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 L'ETC è tenuto a decidere sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio. L'Autorità verificata la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio, ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità della gestione, può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 – Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Il presente Contratto rimanda alla Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato, approvato con Delibera di Assemblea di Bacino n. 7 del 27/04/2023

13.2 Il Gestore si impegna a svolgere il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali minimi e/o premianti procedendo all'adeguamento agli stessi in modo graduale durante tutta la pendenza del presente Contratto garantendo al tempo stesso il rispetto del preminente interesse pubblico della sostenibilità tariffaria a favore degli utenti.

- 13.3 Le Parti concordato sin d'ora di impegnarsi ad adottare le variazioni relative a standard e livelli qualitativi migliorativi che saranno richieste dall'ARERA nel corso del periodo di affidamento.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 – Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

14.1 L'ETC è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 – Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'ETC;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *PEFA*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'ETC le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ETC ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'ETC del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo ETC;
- g) restituire all'ETC e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 – Obblighi del Gestore

- 16.1 Il Gestore predispose con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto.
- 16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente Contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'art. 18.
- 16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni successivi a quello della registrazione.
- 16.4 Il Gestore provvede annualmente ad aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
 - beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
 - beni strumentali di terzi.

Articolo 17 – Programma di controlli

- 17.1 L'ETC vigila sul rispetto da parte del Gestore degli obblighi derivanti dal presente Contratto e sulla corretta esecuzione del Servizio. Il Gestore si impegna sin d'ora a consentire l'esecuzione delle attività di controllo e vigilanza, con la collaborazione di tutto il proprio personale.
- 17.2 L'ETC predispose e trasmette al Gestore annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'art. 28 del D. Lgs. 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 17.3 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'ETC anche nell'ambito dell'attuazione

della regolazione *pro tempore* vigente.

- 17.4 Nell'ambito dei controlli l'ETC competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze necessari per lo svolgimento del servizio.
- 17.5 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'ETC.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 18 – Penali

- 18.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, l'ETC trasmette al Gestore una contestazione scritta dell'inadempimento, con l'eventuale penale applicabile, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per le osservazioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve rimediare all'inadempimento.
- 18.2 Trascorsi 15 (quindici) giorni, ovvero in caso di giustificazione insufficiente da parte del Gestore, l'ETC irroga al Gestore la penale applicabile.
- 18.3 Alle inadempienze del Gestore di cui all'art. 19.1 potranno essere applicate le penali riportate nel prospetto seguente, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente.

Si precisa che per mancata o insufficiente esecuzione, si intende la prestazione non eseguita o eseguita per meno del 50% del programmato.

Inadempienza	Quantificazione penale in €
Mancata esecuzione, imputabile al Gestore, di oltre il 50% degli interventi programmati nell'anno di competenza	100,00
Interruzione dei servizi, imputabile al Gestore, protrattasi per oltre 7 giorni lavorativi	200,00
Mancata rendicontazione annuale di dati di cui al presente contratto ed in particolare di cui agli articoli 15 e 16.	200,00 per ogni settimana di ritardo qualora manchino oltre il 50% dei dati richiesti)
Mancato rispetto degli obblighi o mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 15 imputabile al Gestore	€ 200,00 per ogni obbligo non rispettato o obiettivo non raggiunto

- 18.4 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto ed allegati, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, al Gestore medesimo verranno applicate, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 18.5 L'ETC comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente art. 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 19 – Sanzioni

- 19.1 L'ETC è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 20 – Condizioni di risoluzione

- 20.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, l'ETC si riserva il diritto a esercitare la risoluzione del Contratto nel caso si dovesse verificare una delle seguenti condizioni: *i*) interruzione del Servizio per una durata superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, se l'interruzione è imputabile alla Società per dolo o colpa grave; *ii*) gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di penali in misura non inferiore al 10% del corrispettivo annuale previsto dal Contratto; *iii*) grave o ripetuta violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, accertata dagli organi competenti.
- 20.2 L'ETC qualora intenda avvalersi di una delle cause di risoluzione di cui sopra, contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), indicando esattamente le violazioni commesse e assegnando al Gestore un termine di almeno 30 (trenta) giorni per sanare l'inadempimento e assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali.
- 20.3 Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ETC può comunicare alla Società la risoluzione del Contratto per inadempimento, mediante successiva comunicazione da trasmettere via raccomandata a/r o PEC.
- 20.4 In caso di risoluzione del Contratto, l'ETC ha altresì diritto al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 21 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 21.1 L'ETC è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro 3 (tre) mesi dall'avvenuta cessazione.

- 21.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 21.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'ETC verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 21.4 L'ETC dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i 6 (sei) mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 21.5 L'ETC individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'ETC le informazioni e i dati necessari entro i 6 (sei) mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'ETC delibera entro i successivi 60 (sessanta) giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 21.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'ETC sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 21.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
- 21.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'ETC unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi. Ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo art. 24.
- 21.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali:

INOSSERVANZA Art.	RESPONSABILE	SANZIONE
21.2	GESTORE	€ 10.000
21.3	GESTORE	€ 10.000
21.4	ETC	€ 10.000
21.5	ETC	€ 10.000
21.5	GESTORE	€ 10.000
21.8	NUOVO GESTORE	€ 100.000

Art. 22 - Trattamento del personale

22.1 Il Gestore garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Garanzie

23.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

23.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore non rilascia alcuna garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, in quanto società partecipata dai comuni per i quali svolge il servizio.

23.1 L'assenza della garanzia non esonera, tuttavia, il Gestore dall'obbligo di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Art. 24 - Assicurazioni

24.1 Il Gestore garantisce e mantiene indenne l'ETC contro qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidati qualora tali attività siano svolte direttamente dalla società parte del presente Contratto o da altro soggetto a cui quest'ultima abbia demandato a qualsiasi titolo lo svolgimento dell'attività.

24.2 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- Responsabilità Civile verso Terzi:
 - Massimale persone 5.000.000,00 euro;
 - Massimale sinistri 5.000.000,00 euro;
 - Massimale cose 5.000.000,00 euro.

- Flotta aziendale RC auto libro matricola;
- Polizza di assicurazione della Responsabilità Ambientale.

Art. 25 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

- 26.1 Il presente Contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
- a) disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - b) provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - c) provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - d) modifiche programmate indicate nel presente Contratto.
- 26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.
- 26.3 Al verificarsi di una delle condizioni previste nell'art. 26.1, la Parte interessata sottopone all'altra la proposta di modifica delle modalità di esecuzione del Servizio e dei relativi corrispettivi. L'altra Parte comunica l'accettazione della proposta o presenta le sue richieste di modifica entro 30 (trenta) giorni, rispetto alle quali la Parte proponente risponde nei successivi 20 (venti) giorni. In ogni caso, le Parti si impegnano a raggiungere un accordo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta iniziale, incontrandosi per risolvere eventuali divergenze.
- 26.4 In caso di trasferimento di azienda, trasformazioni, fusioni, scissioni o altre operazioni che comportano il trasferimento d'azienda o del ramo d'azienda del Gestore preposta all'esecuzione del Contratto, l'acquirente o il cessionario dell'azienda o ramo d'azienda o comunque la società risultante dall'operazione societaria subentra automaticamente nella titolarità del presente Contratto, a condizione che abbia i requisiti previsti inizialmente per la stipula del Contratto.

Articolo 26 Registrazione e spese

- 26.1 Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata non autenticata verrà sottoscritto digitalmente in forma asincrona e sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 27 – Controversie

- 27.1 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.
- 27.2 Tale disposizione non si applica nei confronti degli Utenti del Servizio che rivestano la qualifica di Consumatore, ai sensi del D. Lgs. 206/2005, rispetto al

quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio dell'Utente medesimo.

27 – Applicazione delle norme del Codice civile

- 28.1 Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice civile nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 28 – Trattamento e protezione dei dati

- 28.1 Il Gestore si impegna a mantenere riservati informazioni, dati, documenti e notizie di cui il proprio personale venga a conoscenza nell'esecuzione del Contratto.
- 28.2 Il Gestore si impegna, altresì, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, dal D.M. 20 aprile 2017 e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679).
- 28.3 Il trattamento dei dati personali delle parti avverrà esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza a protezione dei dati.
- 28.4 Il Gestore manleva e mantiene indenne l'ETC da qualsiasi danno a persone e/o cose e/o terzi derivanti da eventuali violazioni della disciplina in materia di trattamento e protezione dei dati, sia nel caso in cui l'attività sia svolta direttamente dalla Società, sia quando quest'ultima abbia demandato a terzi, a qualsiasi titolo, lo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto.

Art. 29 - Allegati

- 29.1 Le Parti considerano i documenti di seguito elencati quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto, ancorché non materialmente allegati in quanto richiamati in precedenti atti conosciuti ed accettati dalle parti:
- Deliberazioni dell'Ente territorialmente competente di affidamento del servizio;
 - Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento (Delibera Consiglio di Bacino Verona Sud n. 7 del 27/04/2023);
 - Piano Economico Finanziario di Affidamento.